

Corte d'appello di Milano, Sez. III, 31 gennaio 2023

Pres. Est. Varani

M.D.P. c. Condominio via M.M. Milano

*La sospensione, disposta dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 283 c.p.c., della esecutorietà della sentenza di primo grado, che prevede un'inibitoria accompagnata dalla condanna al pagamento di una penalità di mora, non impedisce che il creditore, dopo la conferma della sentenza in sede di gravame, agisca in via esecutiva, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., per una somma calcolata in base al numero di violazioni dell'inibitoria poste in essere anche nel periodo in cui la sentenza era stata sospesa.*

(*Omissis*). Con atto di citazione notificato il 03/03/2021, M.D.P. ha proposto opposizione al precetto notificato in data 25/02/2021 dal Condominio di Via M.M. avente come titolo esecutivo la sentenza n. (...) della Corte d'Appello di Milano (...) che confermava la sentenza n. (...) resa tra le parti dal Tribunale di Milano in data (...) che così statuiva: "1) Accerta l'illegittimità dell'attività di "Bed and Breakfast" esercitata dalla convenuta M.D.P. presso l'unità immobiliare oggetto di causa, sita nel condominio di via M.M. in Milano; 2) Per l'effetto, condanna la convenuta, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale C.G. di D.P.M. a cessare immediatamente l'attività di "Bed and Breakfast" esercitata presso l'unità immobiliare oggetto di causa; 3) Condanna la convenuta a corrispondere in favore del condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, una penale determinata in euro 100,00 per ogni giorno di prosecuzione di tale attività a decorrere dal 31 gennaio 2019; 4) Compensate per metà le spese di lite tra le parti, condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attore delle spese nella restante metà, (...)".

All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. (...), ha rigettato l'opposizione condannando la D.P. a rifondere le spese di lite al condominio convenuto.

Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 22/10/2021, D.P.M. ha interposto appello per ottenerne la riforma, così radicando il presente giudizio, nel quale si è costituito il Condominio di via M. per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nel merito, l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto.

(*Omissis*) Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza per errata e falsa applicazione dell'art. 283 c.p.c., per avere il primo Giudice, pur riconoscendo l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per la durata del procedimento di appello, rigettato l'opposizione motivando che dall'ordinanza resa *ex art.* 283 c.p.c. non discende anche un'autorizzazione, in favore del soccombente in primo grado, alla prosecuzione

dell'attività oggetto della condanna c.d. inibitoria, non essendo previsto, nel nostro codice di rito, una norma che attribuisca alla Corte d'Appello un simile potere.

Per consentire di meglio comprendere le ragioni per cui la sentenza sarebbe viziata e meritevole di riforma, l'appellante, con i rilievi esposti nelle pagine 6-8 dell'atto di appello, ha illustrato alla Corte l'analisi della ratio dell'art. 283 c.p.c. e "gli effetti concreti che la predetta norma produce in particolare rispetto ad una pronuncia c.d. inibitoria che sia assistita dalla previsione di una penalità di mora".

Va chiarito che la sentenza della Corte d'appello n. (...), che ha confermato integralmente la sopraesposta decisione del primo giudice, non è stata impugnata dalla D.P., sicché risulta definitiva la condanna della predetta alla corresponsione della penale, come determinata, a far tempo dal 31 gennaio 2019 per ogni giorno di continuazione di tale attività, pacificamente proseguita.

L'omessa impugnazione della sentenza della Corte d'Appello, di conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. (...), ha dunque comportato il passaggio in giudicato della statuizione di condanna della D.P. a cessare l'attività di bed & breakfast all'interno del condominio ed a corrispondere la penale giornaliera di € 100,00/die, in caso di inosservanza, dal 31 gennaio 2019.

L'invocata ordinanza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., emessa il 19 febbraio 2019, ha inciso sull'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sospendendola, non sul credito di cui è stata accertata la sussistenza nella misura determinata in caso di inosservanza dell'ordine di cessazione dell'attività a decorrere dal 31.1.2019.

Come costantemente chiarito dalla Corte di legittimità la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, quale fisiologica estrinsecazione dei poteri del Giudice dell'impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ., ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua intrinseca idoneità a fondare un processo esecutivo; ne consegue la persistenza ontologica dell'accertamento del credito, la quale, a sua volta, sorregge, finché sussiste, ogni atto esecutivo già compiuto; il venir meno, temporaneo e provvisorio, derivante dalla sospensione, della sola efficacia esecutiva dell'accertamento, non può avere gli effetti definitivi ed irreversibili di travolgimento *ex tunc* del processo esecutivo legittimamente iniziato e proseguito fino alla sospensione, collegabili solo alla caducazione del titolo in se considerato, quale effetto dello sviluppo del processo o alla riforma totale o cassazione della sentenza costituente titolo esecutivo (Cass. n. 1404803/2013).

Con il secondo motivo, rubricato "erronea applicazione della condanna da astreinte – omessa motivazione", l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che "la sentenza della Corte d'Appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado, costituisce titolo esecutivo che giustifica il diritto del condominio di procedere esecutivamente nei confronti di D.P. per la

somma derivante dalla condanna contenuta nel capo 3) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano”.

L'appellante sostiene che il Giudice avrebbe omesso di considerare che il capo terzo del dispositivo della sentenza, di condanna della D.P. alla corresponsione in favore del Condominio di una penale di € 100,00 per ogni giorno di prosecuzione dell'attività di *bed&breakfast*, pur costituendo titolo esecutivo, si presenta come una condanna condizionale “attuale solo con l'inadempimento al capo secondo della sentenza (cessare immediatamente detta attività).” Secondo la prospettazione dell'appellante sostenere che il capo terzo della sentenza di primo grado è eseguibile solo perché la sentenza d'appello ne ha confermato il contenuto, si risolverebbe in uno snaturamento della funzione della misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614-*bis* c.p.c., fino a parificare la condanna alla penalità di mora ad un risarcimento del danno.

L'appellante ha ribadito quanto sostenuto in sede di opposizione *ex art.* 615 c.p.c., ed ha osservato che, se è corretto ritenere che l'obbligo di non svolgere l'attività di *b&b* da parte dell'odierna appellante – per non incorrere nel pagamento dell'astreinte – decorra dal 31 gennaio 2019, in considerazione della sospensiva ottenuta, l'applicazione della condanna di cui all'art. 614-*bis* c.p.c. produce nuovamente i propri effetti dalla data di pubblicazione della sentenza d'appello, ovvero dal 30 aprile 2020, allorquando è stata espressamente revocata l'ordinanza del 19 febbraio.

Il motivo è infondato.

La sentenza della Corte d'Appello, di integrale conferma della sentenza di primo grado, costituisce il titolo esecutivo che giustifica il diritto del condominio di procedere esecutivamente nei confronti di D.P. per la somma derivante dalla condanna contenuta nel capo 3) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano. A giustificazione di tale valutazione il Collegio: richiama i principi sopra esposti; evidenzia nuovamente che il contenuto della sentenza passata in giudicato, integrante il titolo esecutivo per cui la parte appellata procede esecutivamente, è costituito dalla condanna di M.D.P. alla corresponsione in favore del Condomino dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di prosecuzione dell'attività vietata dal regolamento condominiale a decorrere dal 31/01/2019;

rileva che l'appellante non ha contestato di avere continuato a svolgere l'attività vietata nel periodo successivo a tale data, unilateralmente interpretando la concessa sospensiva come implicita autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività di *b&b*, piuttosto che come mero cautela ai sensi dell'art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale che ha disposto l'immediata cessazione di tale attività in attesa della decisione d'appello e la corresponsione, in caso di proseguimento, della penale di cui al capo terzo del dispositivo della sentenza a far tempo dal 31.1.2019;

l'azione esecutiva è stata promossa dal Condominio dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. (...) di rigetto dell'appello e di conseguente conferma della sentenza n. (...) resa tra le parti dal Tribunale di Milano in data 22.11.2018.

(*Omissis*).

**SOSPENSIONE EX ART. 283 C.P.C. DELLA SENTENZA POI  
CONFERMATA IN APPELLO E SORTE DELLE MISURE COERCITIVE  
INDIRETTE IN CASO DI VIOLAZIONE *MEDIO TEMPORE*  
DELL'INIBITORIA**

MICHELLE VANZETTI  
*Professore associato  
nell'Università di Milano*

1. – La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte d'appello di Milano trae origine da una opposizione a precetto, col quale era stato fatto valere, a norma dell'art. 614-*bis* c.p.c., un credito maturato a titolo di misura coercitiva indiretta per la violazione di un'inibitoria comminata nel giudizio di merito dalla medesima Corte territoriale, con sentenza oramai trascorsa in giudicato formale. In particolare, già la pronuncia di prime cure, poi confermata in sede di gravame, aveva inibito al convenuto di esercitare l'attività di "bed & breakfast" in un condominio milanese, che a tal riguardo aveva agito in giudizio, chiedendo che fosse ordinata la cessazione della menzionata attività. La stessa sentenza, confermata anche sul punto in appello, in accoglimento della relativa domanda attorea, aveva contestualmente posto a carico del soccombente, a titolo di penalità di mora, una somma pari a 100 euro per ogni giorno di violazione dell'inibitoria. Tuttavia, siccome la decisione del Tribunale meneghino era stata sospesa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., da un lato, l'appellante aveva continuato a porre in essere la condotta oggetto del divieto, sino a pochi giorni prima della pronuncia sul gravame; e, dall'altro lato, il condominio (appellato) aveva atteso non solo l'esito del giudizio di secondo grado, ma addirittura il passaggio in giudicato della relativa sentenza, prima dare avvio alla (fase prodromica della) azione esecutiva. Una volta ricevuta la notificazione del titolo esecutivo (*i.e.*, della sentenza d'appello) e del precetto, il debitore aveva proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., contestando che la somma precettata fosse dovuta. Rigettata in primo grado, l'opposizione veniva coltivata anche in appello, dove, con la sentenza in commento, non trovava miglior sorte.

2. – Il problema affrontato nella menzionata parentesi di cognizione – di grande interesse sia teorico, sia pratico<sup>1</sup> – concerne in particolare la discussa operatività dell’inibitoria e della correlata penalità di mora nel periodo in cui l’efficacia esecutiva della sentenza di prime cure risultava sospesa, in virtù dell’art. 283 c.p.c.

La somma precettata dal condominio a titolo di misura coercitiva indiretta, infatti, era stata calcolata con riferimento a tutto il periodo compreso tra la data stabilita dalla sentenza di primo grado (*i.e.*, il 31 gennaio 2019) e, senza soluzione di continuità, l’effettiva cessazione dell’attività inibita (pacificamente avvenuta in data 8 marzo 2020, vale a dire pochi giorni prima della pronuncia d’appello, pubblicata nell’aprile del 2020). L’opponente, dal canto suo, contestava che fosse dovuta la somma relativa al periodo durante il quale la provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure era stata sospesa. Come accennato, la Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo che la misura coercitiva andasse calcolata per tutto il periodo in cui era stata perpetrata la condotta inibita, a prescindere dall’intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per un certo lasso di tempo.

3. – Prima di passare ad approfondire il problema trattato dalla sentenza in esame, va ricordato il dibattito che – quantomeno sino al 2009, data in cui è stato introdotto l’art. 614-*bis* c.p.c. – aveva per oggetto la collocazione della tutela inibitoria in una delle tre tradizionali categorie, vale a dire di accertamento, di condanna o costitutiva<sup>2</sup>: collocazione che assume notevole rilievo anche per la soluzione del problema della determinazione del momento in cui l’inibitoria acquista la propria efficacia. Se infatti non si è mai potuto dubitare della sua idoneità a produrre effetti dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza che la contiene, maggiori dubbi ha

---

<sup>1</sup> Sia consentito rinviare al mio *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell’art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, 26 ss., ove – a ridosso dell’entrata in vigore dell’art. 614-*bis* c.p.c. – avevo affrontato il problema relativamente al diritto industriale, ambito in cui la tutela inibitoria e le misure coercitive esistono e vengono studiate si può dire da sempre: v. anche *infra*, nota 22. Sui presupposti per l’inibitoria, da ultimo, Cass. 30 agosto 2023, n. 25454; Cass. 13 marzo 2013, n. 6226.

<sup>2</sup> CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, Le tutele*, Tomo I, Torino, 2019, 70 ss. Il problema principale concerneva l’intrinseca ineseguibilità in via forzata dell’ordine inibitorio, in relazione a quanti ritenevano che vi fosse una correlazione necessaria fra condanna ed eseguibilità forzata: MANDRIOLI, *Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata*, in *Riv. trim. dr. proc. civ.*, 1976, 1344. Per una recente ricostruzione del dibattito, ZULBERTI, *La provvisoria esecutività della sentenza di primo grado*, in *Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte*, n. 78, 229 ss.; e COREA, *Condanna civile e misure coercitive*, Pisa, 2023.

sollevato la possibilità di un'efficacia anticipata rispetto a questo momento<sup>3</sup>. Naturalmente, a diversa conclusione si perviene secondo che le si attribuisca natura di accertamento, di condanna oppure, infine, costitutiva<sup>4</sup>. È noto infatti che la dottrina è divisa fra chi ritiene che le sole sentenze di condanna svolgano la propria immediata e provvisoria efficacia ai sensi dell'art. 282 c.p.c., dando immediatamente vita a un valido titolo esecutivo, potendo invece le sentenze di accertamento e quelle costitutive svolgere i propri effetti solo dopo la formazione della cosa giudicata formale; e chi, viceversa, ritiene che la regola generale sia quella della immediata efficacia della sentenza di primo grado, quale che ne sia la natura, sebbene si tratti di un'efficacia caducabile<sup>5</sup>. Naturalmente, chi aderisce alla prima tesi, solo considerando l'inibitoria come riconducibile alla categoria delle sentenze di condanna, può giungere ad attribuirle immediata efficacia, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.<sup>6</sup>.

Con l'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. il problema qui sopra descritto può a mio avviso dirsi superato, nel senso che la norma pare riconoscere alla tutela inibitoria natura di condanna<sup>7</sup>, sebbene, quando concerna un obbligo

---

<sup>3</sup> App. Firenze, Sez. spec. Impresa, 30 maggio 2017, secondo cui "L'inibitoria – essendo connessa agli effetti dichiarativi della sentenza che accerta la contraffazione di un marchio e non a una pronuncia condannatoria – diventa esecutiva solo con il passaggio in giudicato della sentenza; perciò, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività di una pronuncia di inibitoria ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. deve ritenersi inammissibile per mancanza di interesse". In dottrina si veda, ad esempio, M. S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, *passim*, ad avviso del quale, non distinguendosi l'accertamento contenuto nella sentenza dall'inibitoria, nemmeno avrebbe senso parlare della provvisoria esecuzione di quest'ultima. In senso contrario, *ex multis*, Cass., 17 gennaio 2003, n. 613, *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 321, e in *Foro it.*, 2004, I, 846.

<sup>4</sup> E. MARINUCCI, *Il rapporto fra le azioni collettive previste nel codice del consumo dopo l'introduzione della nuova azione collettiva risarcitoria*, in *Corr. giur.*, 2008, 1024.

<sup>5</sup> Accolta la regola generale dell'immediata efficacia, ritiene però che possano esserci numerose eccezioni nel settore delle sentenze costitutive: E.F. RICCI, *Enrico Tullio Liebman e la dottrina degli effetti della sentenza*, in *Enrico Tullio Liebman oggi, Riflessioni sul pensiero di un maestro*, Milano, 2004, 92.

<sup>6</sup> Di regola, peraltro, la giurisprudenza, nel pronunciare l'inibitoria, indica anche il giorno (solitamente di poco successivo alla pubblicazione della sentenza, concedendosi al soccombente un c.d. "periodo di grazia", per consentirgli di ottemperare al divieto) a partire dal quale l'ordine inibitorio diviene vincolante: questa indicazione configura di norma anche il *dies a quo* per la determinazione della penale (se domandata e concessa), per l'ipotesi di violazione dell'inibitoria o ritardo nella sua attuazione: simile prassi è evidentemente incompatibile col ritenere inoperativa l'inibitoria e l'eventuale penale che a questa s'accompagna, fino al passaggio in giudicato della sentenza che le contiene. Cass., 17 gennaio 2003, n. 613, *cit.*; Cass., 12 dicembre 2002, n. 17705, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 73.

<sup>7</sup> L'art. 614-bis c.p.c., come da ultimo modificato dal d.lgs. n.149/2022, recita infatti che il giudice può utilizzare le misure coercitive indirette "con il

infungibile, intrinsecamente ineseguibile in via forzata, e dunque la cui esecuzione risulta coercibile solo in via indiretta, attraverso le misure previste dalla norma stessa<sup>8</sup>.

4. – Posta, dunque, come premessa la natura di condanna dell'inibitoria e, correlativamente, la sua immediata efficacia, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., si deve conseguentemente ammetterne la sospensione a norma degli artt. 283, 351, 373 e 401 c.p.c.<sup>9</sup>. Analoga sospensione va senza dubbio ammessa anche per la correlata condanna al pagamento delle penali di mora: si tratta di una condanna<sup>10</sup> (inscindibilmente legata all'ordine di astensione<sup>11</sup>), al

---

provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro", così riconoscendo natura di condanna alla sentenza contenente l'ordine di adempiere un obbligo di non fare infungibile. Inizialmente, peraltro, la latitudine applicativa della norma era limitata proprio alle obbligazioni infungibili. V. CONSOLO, *Spiegazioni*, Tomo I, cit., 72 ss. e 78 ss., il quale considera la tutela inibitoria "contigua" a quella di condanna, dalla quale si distingue solo perché non fa sorgere l'azione esecutiva: è proprio nell'ottica di individuare strumenti idonei ad indurre l'obbligato ad adempiere, "che ci si è spinti ad allargare la nozione di tutela di condanna a tutte le sentenze che, accertando la doverosità di un certo comportamento, ne assicurano la attuazione mediante strumenti di coercizione indiretta; ed è sempre in questa prospettiva che va salutato con favore l'art. 614-bis". V. altresì NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rievitate dalla riforma del 2022*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1214; P. FARINA, *Prima sistemazione dell'esecuzione forzata: una prima lettura della nuova normativa*, in *Riv. esec. forz.*, 2022, 1138; VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 368 ss.; COSTANTINO, *Tutele di condanna e misure coercitive*, in *Giur. it.*, 2014, 737 ss.; ASPRELLA, *L'esecuzione processuale indiretta nel processo civile*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, 37 ss.; GAMBINERI, *Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*, in *Foro it.*, 2009, V, 320 ss.; BOVE, *La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 784.

<sup>8</sup> M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell'art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, 26 ss., spec. 32, ove ampi rinvii; BOVE, *op. loc. cit.*; SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi. Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale della proprietà industriale*, Milano, 2001, 365 s.

<sup>9</sup> CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi art. 360-bis e 614-bis) va bene al di là della sola dimensione processuale*, in *Giust. civ.*, 2009, 5; ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Tomo II, Torino, 2019, 536; SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale e intellettuale*, Milano, 2009, 550. App. Milano, 16 giugno 1998, GDI, 1998, 733; App. Milano, 5 maggio 2000, *ivi*, 2000, 943.

<sup>10</sup> In futuro o condizionale, secondo l'interpretazione che si voglia preferire: E.F. RICCI, *Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2008, 1363; CHIZZINI, in BALENA, CAPONI, CHIZZINI, MENCHINI, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, Torino, 2009, sub art. 614-bis, 163; VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c.*, cit., 368 ss.; CONSOLO-GODIO, sub art. 614-bis, in Consolo (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, Tomo III, Milano, 2018, 1353 ss.

pagamento di una somma che il convenuto soccombente deve versare all'attore vittorioso nel merito nell'ipotesi di violazione dell'inibitoria<sup>12</sup>.

Siffatta sospensione, in relazione a una sentenza di primo grado, può essere oggi concessa “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”: così dispone l'art. 283 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. Nel vigore della precedente formulazione della norma<sup>13</sup>, era stato giustamente osservato che “prognosi di fondatezza della prospettiva di una sostanziale riforma e ponderazione dei rispettivi pregiudizi e *pericula* devono avvenire entrambe e, all'occorrenza, bilanciarsi secondo la metafora dei “vasi comunicanti” (l'appello, cioè, deve essere serio e minaccioso e il pregiudizio non banale e/o normale; ma al crescere dell'un elemento l'altro

---

<sup>11</sup> L'inseguibilità in via forzata dell'inibitoria che abbia per oggetto un obbligo infungibile, come quello dedotto in giudizio nella specie decisa dalla sentenza in commento, viene neutralizzata proprio attraverso l'espressa previsione delle penalità di mora, che, disponendo il sorgere di un'obbligazione pecuniaria in capo all'obbligato inadempiente che violi l'inibitoria, rappresentano un mezzo di coazione indiretta a presidio e tutela dell'inibitoria stessa. L'ordinamento confida nel fatto che la nascita in capo all'obbligato di un obbligo ulteriore, di natura pecuniaria e quindi eseguibile ai sensi del Libro terzo del c.p.c., lo induca a rispettare il divieto sancito dalla sentenza (Balena, *op. cit.*, vol. I, 38; Consolo, *Spiegazioni*, Tomo I, cit., 81). La funzione delle penalità di mora è pertanto quella di prevenire ed eventualmente reprimere la continuazione e la ripetizione dell'illecito: è infatti pressoché pacifico che esse configurino una misura di rafforzamento dell'inibitoria e non una forma di liquidazione anticipata del danno per violazioni future (A. Vanzetti, Di Cataldo, Spolidoro, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2021, 559 ss.; Bove, *op. loc. cit.*; Luiso, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Milano, 2019, 247 ss.). Per tale ragione essa può venire disposta anche da una sentenza che non effettui una quantificazione del danno eventualmente già realizzatosi. Il titolare del diritto violato potrà sempre chiedere, indipendentemente dalla penalità di mora, il risarcimento del danno; e l'autore della violazione non potrà sottrarsi al pagamento della penale provando che non vi è alcun danno: M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale*, cit., 44 ss.; v. anche i riferimenti in nota 24. In giurisprudenza, Cass. 30 agosto 2023, n. 25454; Cass. 20 maggio 2016, n. 10519; App. Milano, Sez. spec. Impresa, 1° luglio 2020, n. 1638, in *Aida*, 2021, 1, 963; Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 3 settembre 2019, n. 1894, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2019, 1145. In senso ambiguo, tuttavia, Trib. Roma, sez. XVII, 20 maggio 2022, n. 7955, in *DeJure* (solo massima).

<sup>12</sup> Il problema evidentemente non si esaurisce nella sospensione dei provvedimenti menzionati, poiché è pacifico che essa impedisce di portarli ad esecuzione fintantoché non vi sia una statuizione di conferma dei medesimi in sede di gravame: *infra*, prf. 5 s.

<sup>13</sup> Nella sua precedente versione, ora non più in vigore, l'art. 283 c.p.c. pretendeva la sussistenza di “gravi e fondati motivi”.



può attenuarsi, anche se mai del tutto)”<sup>14</sup>. Oggi il legislatore ha posto su un piano di alternative il *periculum* e il *fumus*, consentendo pertanto al giudice del gravame di sospendere l’efficacia della sentenza di prime cure al ricorrere di uno solo dei menzionati requisiti<sup>15</sup>.

Una volta che la sospensione sia stata concessa, l’appellato dovrà attendere la nuova pronuncia favorevole del giudice dell’impugnazione, per portare ad esecuzione la relativa statuizione<sup>16</sup>. È peraltro fuor di dubbio che, qualora l’appellante, avendo ottenuto la sospensione dell’inibitoria, abbia continuato a porre in essere il comportamento giudicato illecito e contestualmente inibito dalla decisione impugnata, nel giudizio di gravame il soggetto che abbia subito la violazione potrà ottenere il risarcimento del maggior danno prodottosi a causa del reiterarsi di tale comportamento: così come la sospensione di una condanna al pagamento di una somma capitale non sospende il corso degli interessi, allo stesso modo la sospensione di una sentenza inibitoria non impedisce che la prosecuzione della condotta illecita produca un danno risarcibile (eventualmente ulteriore rispetto a quello già dedotto in giudizio<sup>17</sup>).

Come accennato, più complesso è invece stabilire quale sia la sorte della penalità di mora nel caso in cui venga sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza di prime cure recante l’inibitoria. In particolare, la decisione in commento ha dovuto risolvere il problema se, per il periodo in cui l’inibitoria è stata sospesa<sup>18</sup>, al titolare del diritto violato, che sia risultato vittorioso anche in sede di impugnazione, spetti – oltre all’eventuale risarcimento del danno, da commisurarsi ovviamente con riguardo a tutto il periodo in cui il comportamento illecito è stato posto in essere – anche la

---

<sup>14</sup> CONSOLO, *Spiegazioni*, Tomo II, cit., 2019, 535. Cfr. anche SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti*, cit., 378. In giurisprudenza: Cass., 25 febbraio 2005, n. 4060; App. Milano, 14 ottobre 2008, in *Giur. merito*, 2009, 6, 1561; App. Bari, 7 luglio 2007, in *Foro it*, 2005, I, 241; App. Milano, 12 luglio 2005, *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 450.

<sup>15</sup> In tal modo l’art. 283 c.p.c. è stato accostato dal legislatore all’art. 373 c.p.c. Questa norma, come noto, disciplina la sospensione della sentenza d’appello, stabilendo che il giudice che ha pronunciato la sentenza può disporre la sospensione “qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno”: la sospensione di una sentenza pronunciata in sede di gravame è possibile al solo ricorrere del *periculum*, così come accade oggi nel caso di sentenza di prime cure.

<sup>16</sup> Quando invece sia rigettata l’istanza di sospensione, ritualmente formulata sulla base delle norme appena menzionate, non è più possibile ottenerla attraverso altri strumenti processuali, quali ad esempio il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. o in sede di udienza davanti al giudice dell’esecuzione.

<sup>17</sup> *Infra*, note 23 e 24.

<sup>18</sup> Periodo che va dalla pronuncia del provvedimento di sospensione fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio successivo.

liquidazione della penale fissata in primo grado per ogni violazione dell'inibitoria o per ogni ritardo nella sua attuazione<sup>19</sup>.

5. – Secondo una prima interpretazione, fatta propria dalla Corte d'appello di Milano, sebbene con motivazione tutt'altro che esaustiva, per il periodo durante il quale ha avuto luogo la sospensione dell'inibitoria sancita con la sentenza di primo grado, al titolare del diritto violato, che risulti vittorioso nel successivo grado di giudizio, spetta anche la liquidazione della penale fissata in prime cure, poiché l'unico presupposto di questa sarebbe la violazione dell'ordine di astensione, in relazione al diritto sostanziale per la cui realizzazione essa è stata disposta: la sospensione impedirebbe, finché in vigore, solo l'immediato esperimento dell'azione esecutiva, non invece l'attualità del divieto e la correlata sanzione; non autorizzerebbe, cioè, il destinatario del divieto a tenere la condotta inibita, né impedirebbe il maturare delle penalità di mora, pur momentaneamente inesequibili<sup>20</sup>.

Sebbene la motivazione fornita dalla sentenza in epigrafe sia al riguardo alquanto superficiale, mi pare che una simile conclusione possa basarsi essenzialmente su due argomenti. Anzitutto, ove non si riconoscesse all'attore vittorioso il diritto di percepire la penale per il periodo in esame, si attribuirebbe al provvedimento di sospensione – al quale è pacificamente riconosciuta natura cautelare – l'idoneità a eliminare totalmente l'effetto di una statuizione di merito, quand'anche quest'ultima fosse successivamente confermata in sede di impugnazione, come nella specie è accaduto: ciò che la sentenza in esame nega recisamente, sottolineando che la sospensione “non determina il venire meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito (...), ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua intrinseca idoneità a fondare un processo esecutivo”. Secondo questa linea interpretativa, l'effetto di

---

<sup>19</sup> Prescindendo l'istituto in esame da qualsivoglia legame con il diritto al risarcimento del danno (*supra*, nota 11, e *infra*, nota 24), qualora venga disposta l'inibitoria di merito accompagnata dalla previsione di una penale, e ciò non di meno l'obbligato persista nel compimento degli atti vietati, si può ritenere che questi compia un duplice illecito: da un lato, infatti, egli viola il diritto di cui è titolare l'attore risultato vittorioso in giudizio e questa violazione attribuisce a costui il diritto al risarcimento del danno; dall'altro lato, egli viola altresì l'inibitoria, determinando così in capo al titolare del diritto violato anche la nascita di un ulteriore diritto (di credito al pagamento di una somma di denaro), la cui entità sarà determinata dalla liquidazione della penalità di mora comminata con la sentenza.

<sup>20</sup> Secondo la Corte territoriale, la sospensione non può essere interpretata come “implicita autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività” inibita: essa, viceversa, configura una “mera cautela ai sensi dell'art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale che ha disposto l'immediata cessazione di tale attività (...) e la corresponsione, in caso di proseguimento, della penale”.

travolgere irreversibilmente il processo esecutivo può ricondursi non alla mera sospensione del titolo, bensì solo alla sua definitiva caducazione<sup>21</sup>. Inoltre, si può a ciò aggiungere che, anche prima che l'art. 282 c.p.c. prevedesse l'immediata efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, nessuno ha mai dubitato del fatto che, in caso di violazione dell'inibitoria di prime cure, l'attore che avesse visto accogliersi infine la domanda proposta, potesse farsi liquidare anche la somma maturata a titolo di penalità di mora, con riferimento al periodo in cui la sentenza era ancora improduttiva di effetti, anche esecutivi, così come lo è oggi la sentenza la cui efficacia esecutiva sia stata sospesa<sup>22</sup>.

6. – Al riguardo, è tuttavia possibile ipotizzare l'opposta soluzione, qualora si prendano le mosse da un diverso presupposto, vale a dire anzitutto qualora si ritenga che la sospensione dell'inibitoria comporti il temporaneo venir meno anche dell'attualità del divieto per il futuro (e sino all'eventuale sua conferma in sede d'impugnazione), e non solo della eseguibilità coattiva delle misure coercitive ad esso correlate. In tal caso, infatti, verrebbe a mancare la possibile fonte delle violazioni a sanzione delle quali la penale è prevista, mentre permarrrebbe ovviamente il generale precetto di legge sostanziale, sul quale eventualmente fondare una nuova domanda risarcitoria o aggiornarne una già proposta<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Questa interpretazione si fonda anche sull'idea che il divieto statuito dalla sentenza per gli eventuali comportamenti (illeciti) futuri non subirebbe in quanto tale alcuna sospensione, risultando "congelata", ai sensi degli artt. 283, 351, 373 e 401 c.p.c., la sola possibilità di portare a esecuzione l'inibitoria stessa, intendendosi con ciò la possibilità di ottenerne in via coattiva indiretta il rispetto.

<sup>22</sup> M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale*, cit., 48 s. e ID., *sub art. 124*, in A. Vanzetti (diretto da), *Commento al codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 1281 s. Naturalmente, mi riferisco all'esperienza maturata negli anni in ambiti nei quali simili misure esistono da tempo, come avviene per il diritto industriale, materia rispetto alla quale esse – prima di venire convogliate nell'art. 124 d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale) – erano già previste dai previgenti artt. 85 e 86 l. invenzioni (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) e 66 l. marchi (R.D. 21 giugno 1942, n. 929).

<sup>23</sup> Ad avviso di E. MARINUCCI, *Gli effetti della sentenza inibitoria prevista dall'art. 1469-sexies c.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 241, la sentenza che contiene un'inibitoria avrebbe efficacia costitutiva e carattere normativo. Più precisamente essa, oltre ad accertare l'esistenza di un diritto e la sua violazione attraverso una specifica condotta, vietando in maniera specifica quest'ultima anche per il futuro, creerebbe una nuova regola di contegno destinata a reggere per l'avvenire i rapporti tra le parti. Secondo questa tesi, pertanto, nei rapporti fra il titolare del diritto e il soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata l'inibitoria "non valgono soltanto le norme di legge; al di là delle norme di legge, vale una regola più precisa e specifica", che è appunto la regola concreta creata dall'inibitoria. Nello stesso senso, CONSOLO, *Spiegazioni*, Tomo I, cit., 80 ss.: "ciò che caratterizza l'ordine inibitorio, in realtà, e ne

Premesso, dunque, in quest’ottica, che con la sospensione verrebbe meno lo specifico divieto; e posto altresì che alla penale (alla pari di quanto accade per le *astreintes* francesi), è pacificamente attribuita natura coercitivo-sanzionatoria, risultando peraltro la medesima indissolubilmente legata non al diritto soggettivo accertato dalla sentenza, ma alla sua esecuzione forzata<sup>24</sup>; ciò premesso, qualora l’inibitoria non operi perché oggetto di rituale provvedimento giudiziale di sospensione, l’eventuale condotta posta in essere successivamente al menzionato provvedimento e contraria al contenuto dell’inibitoria stessa non potrà ritenersi in violazione di questa e, conseguentemente, per quello stesso periodo, non potrà neppure dirsi operante (né dunque maturerà) la misura coercitiva<sup>25</sup>. Inoltre, e

---

costituisce la specifica funzione aggiuntiva rispetto all’accertamento, già e comunque è soprattutto la efficacia determinativa dell’obbligo generico violato. (...) La pronuncia inibitoria ha appunto la funzione di specificare il generico precetto legale, determinando in concreto quali condotte esattamente debbano essere per l’innanzi evitate. Dopo la specificazione giudiziale, l’azione del soggetto che viola il precetto generico tenendo proprio il comportamento giudizialmente inibito concreta una violazione maggiormente rea e quindi più dannosa, tale anche (all’atto pratico, probabilmente) da giustificare una liquidazione dei danni più intensa di quella che si sarebbe avuta prima dell’emanazione dell’inibitoria”. Di diverso avviso, A. VANZETTI, *Brevi considerazioni in tema di inibitoria*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, 170.

<sup>24</sup> Nonostante qualche voce isolata in senso contrario, è da considerarsi ormai consolidato il principio secondo il quale la somma prevista a titolo di penalità di mora configura una misura di rafforzamento dell’inibitoria e non una forma di liquidazione anticipata del danno per violazioni future: *ex multis*, A. VANZETTI, DI CATALDO, SPOLIDORO, *op. cit.*, 561; M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale*, cit., 44; SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale*, cit., 489; RICOLFI, *Le misure compulsorie*, in Nivarra (a cura di), *L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2005, 100. Sui termini del problema v. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione*, cit., 128. La misura coercitiva non ha, cioè, alcun legame con l’eventuale danno prodottosi a seguito della condotta vietata; danno al quale la misura è estranea, potendosi a questo aggiungere, così come potendo essere chiesta a prescindere dalla sussistenza o comunque dalla domanda di danni: v. *supra*, nota 11. La natura coercitivo-sanzionatoria dell’istituto parrebbe peraltro oggi confermata dalla previsione, introdotta con il d.lgs. 149/2022, della possibilità di chiederne l’applicazione al giudice dell’esecuzione, ove la misura non sia “stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo [sia] diverso da un provvedimento di condanna”: al giudice dell’esecuzione, infatti, è ontologicamente estranea la funzione giurisdizionale dichiarativa. In senso contrario, di nessun rilievo è il fatto che l’art. 614-*bis* (come già da tempo la disciplina industrialistica) contempra fra i canoni per l’applicazione della misura il risarcimento del danno: la previsione va infatti riportata alla necessità che la cifra stabilita dal giudice non sia esorbitante né, d’altra parte, risibile, e non certo al doversi computare la prima nel secondo.

<sup>25</sup> M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell’art. 124 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, 49 s.; EAD., *sub art. 124, cit.*, 1282; Fondare l’interpretazione riferita nel testo solo sulla

indipendentemente da ciò, il provvedimento con cui è disposta la sospensione impedisce in generale all'avente diritto di ottenere in via coattiva la prestazione oggetto di condanna, e questo a prescindere dallo strumento di cui a tal fine costui potrebbe avvalersi in astratto, consentendosi di fatto al creditore di rimanere inadempiente<sup>26</sup>: poiché la

---

natura sanzionatoria dell'istituto e sulla sua indispensabilità come conseguenza immediata e diretta della violazione del comando del giudice, escludendosene ogni collegamento con il diritto sostanziale dedotto in giudizio, non è però del tutto appagante. Si immagini ad esempio che, nel tempo occorrente per ottenere una pronuncia in sede di impugnazione, il soggetto, che in primo grado ha visto pronunciare l'inibitoria nei suoi confronti, pur non avendo chiesto o ottenuto la sospensione, abbia continuato a porre in essere il comportamento vietato. Qualora si ritenga che sia solo la violazione del divieto giudiziale espresso dall'inibitoria contenuta nella sentenza a costituire la fonte dell'obbligo a versare la penalità di mora, si dovrebbe giungere alla conclusione che questo soggetto, anche nel caso in cui la sentenza di primo grado fosse riformata o cassata, sarebbe comunque obbligato a versare alla controparte la penale. Questo risultato appare inaccettabile, anche perché l'importo derivante dalla liquidazione della penale non rappresenta una sanzione da versare nelle casse dello Stato [come, ad esempio, un tempo accadeva nell'ipotesi disciplinata dall'art. 140, comma 7, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo)], dovendo viceversa essere versato alla controparte, in ipotesi soccombente. A questo proposito, CHIZZINI, *op. cit.*, 152, sottolinea che la misura coercitiva non sanziona il mancato rispetto dell'ordine giudiziale in sé inteso, bensì "il mancato e volontario adempimento alla obbligazione principale". Anche secondo BOVE, *op. loc. cit.*, "la misura coercitiva, pur accessoria ad un provvedimento di condanna, assiste tuttavia l'attuazione del diritto sostanziale riconosciuto esistente e non del provvedimento, per cui, se risulta poi che quel diritto sostanziale è stato erroneamente accertato come esistente, la misura coercitiva cade ad ogni effetto".

<sup>26</sup> Sul punto si è recentemente pronunciato il Tribunale di Genova (sentenza n. 2293 del 20 ottobre 2021, inedita), il quale ha affermato che la natura sanzionatoria della misura coercitiva "ha quale conseguenza (...) che la condanna al pagamento dell'*astreinte* attenga non tanto al diritto cristallizzato nella pronuncia di condanna (e al suo adempimento) quanto alla esecuzione della condanna medesima, ragione per la quale si reputa che – in mancanza dell'efficacia esecutiva del titolo – non si realizzi uno dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, che non essendo collegato al diritto sostanziale rimane indifferente alla circostanza che con il rigetto dell'appello si sia affermata e confermata la esistenza del diritto della parte vittoriosa, fin dalla prima sentenza e senza soluzione di continuità, nonostante la temporanea sospensione dell'efficacia esecutiva. Va al riguardo tenuto presente che, nella prassi, il giudice d'appello, nell'emettere il provvedimento di sospensione *ex art. 283 c.p.c.*, ritiene sussistente il *periculum* o (oggi in alternativa) particolarmente forte il *fumus*, sì da valutare opportuno escludere l'adempimento *invito debitore*. In modo identico opera la sospensione quando si tratti di un'inibitoria accompagnata (o no) da una misura coercitiva: il giudice del gravame, reputando il divieto e/o la correlata penale attualmente inadeguata, con la pronuncia *ex art. 283 c.p.c.* toglie a queste vigore, così impedendone la esecuzione coattiva e contestualmente di fatto consentendo, fino alla decisione sul gravame, il reiterarsi della condotta inibita, che

funzione propria ed esclusiva delle penalità di mora è quella di ottenere in via di coazione indiretta proprio e solo la prestazione oggetto di condanna *invito debitore*, una volta che sia emesso il provvedimento di sospensione, tali misure risultano poste automaticamente “fuori gioco”, né può ipotizzarsi che esse nel frattempo maturino, come se si trattasse di interessi di una somma capitale<sup>27</sup>.

In definitiva, questa lettura degli istituti in esame, che pone in primo piano lo stretto legame che sussiste fra l’inibitoria e la misura coercitiva, volta ad ottenere coattivamente dall’obbligato la specifica prestazione dovuta, avvalorata la tesi secondo cui la suddetta misura non può maturare nel periodo di tempo ricompreso fra l’ordinanza di sospensione *ex art.* 283 c.p.c. e la pubblicazione della sentenza di rigetto dell’appello<sup>28</sup>. Rimane invece sempre salvo, ove la condotta illecita sia reiterata, l’eventuale diritto al risarcimento del danno, indipendente sia dalla inibitoria, sia dalla misura coercitiva indiretta, sia, infine, dalla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza<sup>29</sup>.

-----

**Abstract**

**SUSPENSION PURSUANT TO ART. 283 C.P.C. OF THE JUDGMENT THEN  
CONFIRMED ON APPEAL AND THE CONSEQUENCES  
ON INDIRECT COERCIVE MEASURES IN CASE OF MEDIUM-TIME  
VIOLATION OF THE INHIBITORY**

La sentenza in commento sancisce l’applicabilità delle misure coercitive indirette, comminate con la decisione di merito di prime cure a sostegno di un’inibitoria concernente un obbligo di non fare infungibile, anche per il periodo in cui la sentenza sia stata sospesa a norma dell’art. 283 c.p.c. Sebbene si tratti di un problema di non poco momento, la soluzione prescelta dalla Corte d’appello di Milano, stante la precipua funzione svolta dalle menzionate misure e consistente nell’ottenere la prestazione dovuta *invito debitore*, non appare convincente. Sembra infatti più corretto ritenere che, per il periodo in cui l’efficacia esecutiva della sentenza sia stata sospesa, tali misure non operino.

\*\*\*

*The judgement establishes the applicability of indirect coercive measures, imposed by the first instance decision on the merits in support of an injunction concerning an non-fungible obligation, even during the period in which the judgement has been suspended*

---

potrà sì produrre un danno (eventualmente ulteriore rispetto a quello già prodottosi), ma non il maturare di una somma a titolo di penale.

<sup>27</sup> LUIO, *Diritto processuale civile*, cit., 225 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni*, Tomo II, cit., 536 ss.; BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, III, Bari, 2019, 200.

<sup>28</sup> M. VANZETTI, *Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale*, cit., 50. In questo senso anche CONSOLO, *Una buona “novella”*, cit., 6.

<sup>29</sup> *Supra*, nota 23.

*pursuant to Art. 283 of the Code of Civil Procedure. Although this is a problem of considerable importance, the solution chosen by the Court of Appeal of Milan, given the main function performed by the aforementioned measures (consisting in obtaining the due service from the debtor), does not appear convincing. Indeed, it seems more correct to hold that, for the period during which the enforceability of the judgment has been suspended, these measures do not operate.*